



DELIBERA N. 4 del 17 Settembre 2018

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ  
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**CONSIDERATO** il Ricorso del sig. Sig. [REDACTED] avverso il provvedimento irrogato dal Centro per l’Impiego di [REDACTED] di decurtazione di un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione senza giustificato motivo al primo appuntamento fissato dallo stesso CpI, ricorso pervenuto all’ANPAL [REDACTED] data [REDACTED] (prot. ANPAL n. [REDACTED]);

\*\*\*

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 17 Settembre 2018, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il Sig. [redacted], dopo aver sottoscritto il Patto di servizio presso il CpI di [redacted] in data [redacted] con contestuale appuntamento per il [redacted] per la partecipazione a un seminario, non si presentava all'appuntamento senza alcuna comunicazione in merito nei termini previsti dalla legge. Il CpI di [redacted] in data [redacted] comunicava all'interessato il provvedimento sanzionatorio nei suoi confronti e la avvenuta trasmissione dello stesso all'INPS, che il [redacted] provvedeva ad applicare la sanzione relativa all'assenza ingiustificata all'iniziativa di politiche attive al ricorrente, informandolo della decurtazione applicata.

Il Sig. [redacted] ricorreva avverso il provvedimento sanzionatorio sostenendo che l'assenza all'appuntamento del [redacted] presso il CpI era giustificata dalla necessità di recarsi dal medico per motivi di salute. A supporto di tale argomentazione produceva un certificato medico datato [redacted], relativo al giorno [redacted] e presentato al CpI solo il [redacted].

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce inammissibile il ricorso per decorrenza dei termini di presentazione (30 gg. solari) per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, pur considerando la decorrenza dei termini di presentazione del ricorso in oggetto non dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio [redacted], ma dalla data di insediamento del Comitato per i Ricorsi di condizionalità, avvenuta il 17/04/2018, il ricorso in parola risulta tardivamente presentato.

Il Comitato, concorda, altresì, che, anche nel merito, l'esame del ricorso avrebbe portato al suo rigetto. Le ipotesi di giustificato motivo, infatti, vanno comunicate e documentate entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre le 24 ore successive alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21 del D.lgs. 150/2015, come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016. Nel caso in esame, il ricorrente non ha prodotto al CpI la certificazione medica nei termini previsti.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CPI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 17 Settembre 2018

**Il Presidente**  
Salvatore Pirrone